

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1975)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRIAS Efisio, DERIU, COLELLA, SERRA, CORRIAS
Alfredo e PALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1971

Applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modifiche, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici
ex combattenti ed assimilati, ai mobilitati civili

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state definitivamente approvate quel complesso di norme che dispongono miglioramenti di carriera e benefici economici a favore dei dipendenti civili dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri, ex combattenti e delle categorie assimilate. Scorrendo l'elenco delle categorie assimilate agli ex combattenti si nota la omissione di quella categoria di persone che durante la seconda guerra mondiale assunse la qualità di « mobilitato civile » in obbedienza all'articolo 5 della legge 24 maggio 1940, n. 461, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1940 ed avente per oggetto: disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Nessuno contesta l'opportunità data dalla legge n. 336 di compensare in qualche modo il danno sofferto da quanti, chiamati alle armi, dovettero abbandonare il lavoro, ma sarebbe ingiusto dimenticare coloro che furono sottoposti all'obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle Forze armate (articolo 1 della legge n. 461).

La nuova figura giuridica del mobilitato civile sorse in quel complesso di disposizioni che riguardava non solo i singoli cittadini ma anche gli enti comunque costituiti e persino le semplici associazioni di fatto eccetera.

La prima legge sull'organizzazione della Nazione in guerra fu la n. 969 dell'8 luglio 1925 che distingueva la mobilitazione nazionale in militare e civile. Ad integrazione e completamento di questa legge vennero emanate due altre leggi: il regio decreto n. 1485 del 24 luglio 1931 e la legge n. 1699

del 14 dicembre 1931. Il regio decreto n. 1485 del 24 luglio 1931, in particolare, dettava le istruzioni per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei principali servizi pubblici in caso di mobilitazione mediante il più proficuo impiego di personale provvisorio non soggetto ad obblighi militari.

La legge n. 1699 stabiliva che tutti i cittadini, non direttamente implicati nello sforzo bellico, erano tenuti in caso di guerra a prestare la loro attività materiale e intellettuale al servizio della Nazione.

L'articolo 3 della legge 24 maggio 1940, n. 461, obbligava al servizio civile:

1) gli uomini dal 19° al 55° anno di età che per qualsiasi motivo non prestavano servizio nelle Forze armate dello Stato;

2) gli uomini dal 56° al 70° anno di età;

3) i giovani dal 14° al 18° anno di età;

4) le donne dal 14° al 60° anno di età.

La mobilitazione civile poteva essere disposta indipendentemente dalla mobilitazione militare. Nella seconda guerra mondiale, però, la mobilitazione civile avvenne in forma indiretta e contestualmente a quella militare: infatti l'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1940, n. 567, stabilì che a decorrere dalle ore 24 del 10 giugno 1940 dovessero applicarsi tutte le disposizioni relative alla mobilitazione.

La mobilitazione civile produceva un doppio ordine di effetti sui mobilitati civili: uno ai fini disciplinari, in quanto tutte le sanzioni per essi previste erano aggravate notevolmente, ed uno ai fini penali in quanto i mobilitati civili erano assoggettati alla giurisdizione penale militare di guerra.

Le sanzioni penali disposte a carico dei mobilitati civili dalla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, furono notevolmente aggravate dalla legge 1° novembre 1940, n. 1782. Altre sanzioni di carattere penale vennero introdotte dalla legge 21 maggio 1940, n. 415,

e dal decreto-legge 24 agosto 1941, n. 1035. Per mettere un po' d'ordine in questo campo interveniva la legge 6 dicembre 1941, n. 1041, che autorizzava il Governo del tempo ad emanare in proposito un testo unico che stabiliva per i reati commessi dai mobilitati civili la competenza del Tribunale militare di guerra, salva quella del Tribunale dei minorenni per i reati commessi dai minori degli anni 18.

Da quanto sopra esposto, risulta più che chiaro che i motivi che concorrono ad equiparare i mobilitati civili agli ex combattenti sono vari. Si citano i più importanti:

a) il divieto di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile (articolo 19 della legge 24 maggio 1940, n. 461);

b) il procurarsi volontariamente mutilazioni o imperfezioni al fine di sottrarsi alla mobilitazione civile costituiva reato punibile con le stesse pene fissate per la mutilazione volontaria per sottrarsi al servizio militare in tempo di pace;

c) l'assenza dal servizio senza autorizzazione per un periodo di oltre 5 giorni veniva punito con la reclusione militare; altrettanto dicasi per chi protraeva arbitrariamente una assenza legittimamente autorizzata;

d) i mobilitati civili restarono nelle loro sedi di servizio sotto i bombardamenti aerei, navali o terrestri, e quindi in prima linea al pari del personale militare, e nelle zone occupate sia del nord sotto i tedeschi o al sud sotto gli alleati continuarono imperterriti a prestare servizio negli uffici o negli stabilimenti.

Pertanto, per poter sanare la mancata equiparazione dei mobilitati civili agli ex combattenti e categorie assimilate, vien presentato il disegno di legge che si auspica possa riscuotere l'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le modifiche successive si applicano anche ai cittadini che durante la guerra 1940-1945 vennero dichiarati, in base alla legislazione vigente, « mobilitati civili ».